

N. R.G. 505/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA

Nel procedimento promosso da

nei confronti di

- RICORRENTE -

- RESISTENTE -

Oggi, 18/09/2020 , alle ore 09:45 , a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:

- per i ricorrenti l'Avv. [REDACTED] la quale dichiara di essere collegato dallo studio professionale sito Carate Brianza

- per la parte resistente l'Avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] i quali dichiarano di essere collegati dallo studio legale di Milano, nonché l'Avv. [REDACTED] procuratore speciale della società resistente come da procura già in atti, collegato dalla sede della società resistente.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la [REDACTED] collegata dallo studio degli Avv.ti [REDACTED]

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate.

I procuratori prestano il consenso alla trattazione da remoto dell'udienza odierna.

Il Giudice attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il link messo a disposizione e attesta che i difensori non eccepiscono anomalie nel collegamento.

Il Giudice invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. *La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.*

I procuratori delle parti (e la parte collegata da remoto) dichiarano che nella stanza in cui è situata la postazione di collegamento non sono fisicamente presenti altri soggetti non legittimati, che non sono in atto (neppure dai parte dei propri assistiti) collegamenti con soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza.





I procuratori delle parti discutono la causa.

Il Giudice

stante la necessità di adottare provvedimenti decisori in udienza all'esito della camera di consiglio, invita i difensori ad optare congiuntamente per un secondo collegamento per lettura del dispositivo o per la relativa esenzione dalla stessa, con conseguente deposito in Consolle del provvedimento.

I procuratori chiedono congiuntamente di essere esentati dalla lettura del dispositivo, acconsentendo al relativo deposito direttamente in Consolle.

Il Giudice

dato atto, si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento.

IL GIUDICE

All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.45 , il Giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c., dando atto che i procuratori delle parti hanno chiesto di essere esentati dalla ripresa del collegamento e dalla lettura del provvedimento.

IL GIUDICE

dott.ssa E. Antenore





N. R.G. 505/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa di I Grado iscritta al N. **505/2018 R.G.** promossa da:

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]) [REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED])
 [REDACTED] e [REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED])
 rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] elettivamente
 domiciliato presso lo studio dei difensori,

PARTE RICORRENTE

contro

[REDACTED], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
 [REDACTED] elettivamente domiciliata
 presso lo studio del difensore,

PARTE RESISTENTE

Oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

MOTIVAZIONE**In fatto**

Con ricorso al Tribunale di Monza – Giudice del Lavoro, depositato in data 14-2-18, [REDACTED]
 [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio
 [REDACTED] per sentir accertare l'illegittimità della trattenuta attuata per l'adesione poi revocata alla
 [REDACTED] e, quindi, per sentir accertare che i ricorrenti avevano maturato un credito da rimborsare pari
 ad euro 129,52 a favore di [REDACTED], euro 117,67 a favore di [REDACTED] ed euro 129,52 a
 favore di [REDACTED] o i diversi importi maggiori o minori risultanti in corso di causa e oltre i
 successivi crediti maturandi; e per l'effetto, sentire condannare la convenuta al pagamento in loro favore
 delle suddette somme.

I ricorrenti hanno esposto:





- che erano tutti dipendenti della [redacted] con qualifica di operaio 5° livello e lavoravano presso lo stabilimento di Via [redacted] e che a decorrere dal mese di febbraio 2017 si erano iscritti al sindacato [redacted] revocando la precedente iscrizione alla [redacted]

- che con lettera del 09.02.2017, inviata via fax alla società datrice di lavoro, l'Organizzazione Sindacale [redacted] comunicava l'adesione al proprio sindacato da parte dei ricorrenti e inviava le cessioni del credito sottoscritte dai lavoratori per vedersi pagata, attraverso trattenuta mensile effettuata dall'azienda nella busta paga dei lavoratori, la quota di adesione sindacale a proprio favore;

- che contestualmente all'adesione dei ricorrenti all'organizzazione sindacale [redacted] veniva inviata la revoca della "delega" conferita alla convenuta per il versamento dei contributi a favore della [redacted]

- ciò nonostante, dal mese di febbraio 2017 e per ogni mese ([redacted] da marzo 2017), la società [redacted] aveva effettuato, a danno dei ricorrenti, una doppia trattenuta sullo stipendio dei medesimi a titolo di quota sindacale: una mensile di € 16,19 (per [redacted]) e di € 16,81 [redacted] indicata come "quota sindacato", relativa alla quota di iscrizione al sindacato [redacted] ed una mensile di € 17,75 indicata come "Trattenuta P", relativa alla quota di iscrizione alla [redacted]

- che agivano per ottenere la restituzione degli importi ingiustamente trattenuti dalla convenuta a titolo di (doppia) quota sindacale in quanto i lavoratori avevano aderito al sindacato [redacted] revocando l'iscrizione al precedente sindacato [redacted] ed avevano autorizzato l'azienda ad operare la (sola) trattenuta mensile in busta paga da versare a favore dell'O.S. [redacted] sicché era illegittimo aver mantenuto l'ulteriore trattenuta della quota sindacale (precedente all'adesione alla [redacted]) nonostante fosse stata comunicata all'azienda medesima la revoca dell'adesione alla [redacted]

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che le "deleghe di iscrizione al sindacato", rispettivamente [redacted] per i ricorrenti [redacted] datate 30/05/2008 e 16/11/2016 e [redacted] per il ricorrente [redacted] datata 1/04/2016, prevedevano la clausola scritta secondo cui in caso di revoca della delega in corso d'anno le trattenute sindacali sarebbero cessate a partire dal gennaio successivo alla comunicazione della revoca e che in ottemperanza agli obblighi derivanti a suo carico da dette deleghe di iscrizione ai sindacati [redacted] e [redacted] la convenuta aveva proseguito a trattenere sino al termine del 2017 dalle buste paga dei ricorrenti gli importi mensili di € 16,19 (per [redacted]) e di € 16,81 (per [redacted]), cessando tali trattenute a partire dal gennaio 2018. Argomentava, quindi, la legittimità del proprio operato.

All'udienza ex art. 420 c.p.c. il procuratore dei ricorrenti non contestava i fatti esposti dalla convenuta, ma eccepiva la nullità delle clausole scritte indicate dalla convenuta per le ragioni indicate nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5321/2017, nonché per la natura vessatoria delle clausole stesse.

Il Giudice ha rinviato per discussione e, dopo l'assegnazione della causa a nuovo Giudice, all'udienza da remoto tenutasi in data odierna, all'esito della discussione, viene pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo con contestuale motivazione.

In diritto

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.





Occorre premettere che è incontestata tra le parti l'avvenuta comunicazione al datore di lavoro nel mese di febbraio 2017 dell'iscrizione a una nuova associazione sindacale, la [redacted] da parte dei ricorrenti, delle cessioni di credito in favore di essa aventi da oggetto ritenute per contributi sindacali, nonché l'avvenuta comunicazione della revoca della "delega" conferite alla convenuta per il versamento dei contributi a favore della [redacted] - per i ricorrenti [redacted] - e favore di [redacted] - per il ricorrente [redacted]. E' incontestato altresì che il datore di lavoro ha continuato ad effettuare sulle buste paga dei ricorrenti le trattenute per contributi sindacali a favore della [redacted] e della [redacted] anche dopo il mese di febbraio 2017 (dopo il mese di marzo pe [redacted]) e sino al mese di dicembre 2017, nonché incontestati sono gli importi oggetto di dette trattenute.

Ciò che è contestato, invece – ed è questo il punto dirimente della controversia - è la validità e l'efficacia delle clausole scritte contenute nelle "deleghe di iscrizione al sindacato", rispettivamente [redacted] sottoscritte dai ricorrenti [redacted] datate 30/05/2008 e 16/11/2016 e [redacted] sottoscritte dal ricorrente [redacted] datata 1/04/2016 (cfr. doc. 3, 4 e 5, fasc. res.), che possono essere indagate in questo processo, dove le associazioni sindacale non sono parte in causa, perché trattasi di accertamenti incidentali che necessariamente devono essere svolti per addivenire alla decisione della causa.

Per risolvere dette questioni occorre ricordare che in applicazione del consolidato orientamento di cui alle Sezioni Unite della Cassazione n. 28269/2005 l'abrogazione referendaria avvenuta nel 1995 dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione quale la cessione del credito disciplinata dall'art. 1260 c.c..

Così l'associazione sindacale e il lavoratore possono concludere un accordo di cessione parziale della retribuzione, presente e futura, in favore della associazione sindacale per assolvere gli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. In altri termini: in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), il lavoratore cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro). E' pacifico poi che il consenso del debitore ceduto (ovvero del datore di lavoro) non è richiesto poiché il cedente (lavoratore) aliena e trasferisce semplicemente una pretesa creditoria e, normalmente, per il debitore ceduto (datore di lavoro) è indifferente eseguire la prestazione ad un nuovo avente diritto (associazione sindacale).

Aggiungasi che, secondo un orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità e di merito, il rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro di eseguire il pagamento dei contributi sindacali, secondo il tipo negoziale della cessione del credito, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale (si veda ad esempio, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/10/2019, n. 24612).

Va, inoltre sottolineato, che, come argomentato dalle Sezioni Unite sopra citate, *“la causa del contratto di cessione [tra lavoratore e associazione sindacale, n.d.g.] si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata [negozio base, ovvero il rapporto associativo, n.d.g.], assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata*





originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia".

Ora tale argomentazione di valenza generale è sicuramente da condividere in assenza di clausole "di revoca" del tipo di quelle che hanno sottoscritto i ricorrenti. Ma, nel caso di specie, i ricorrenti avevano pattuito con l'associazione sindacale "una clausola di revoca", ovvero una clausola che regolava gli effetti economici prodotti dalla revoca dell'iscrizione all'associazione sindacale determinando il venir meno dell'obbligo di versare il contributo sindacale, a mezzo cessione del credito, non immediatamente, ma solo a partire dal mese di gennaio successivo alla comunicazione al datore del lavoro del venir meno del rapporto associativo (ovvero del negozio di base). E' indiscusso, invece, che gli effetti della revoca della delega sulla "la rilevazione del numero delle deleghe" si producono dal mese successivo alla revoca.

La "clausola di revoca" – che, giova precisare, non è una clausola pattuita tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra lavoratore e associazione sindacale – non è contraria ad alcuna norma imperativa, né è priva di giustificazione e di causa concreta in quanto è collegata all'esigenza dell'associazione sindacale di poter fare affidamento per l'organizzazione e la pianificazioni delle attività da svolgere nell'anno solare dei contributi riferiti a coloro che risultano iscritti all'inizio dell'anno, senza essere assoggettata alle variazioni che possono derivare dai recessi dal vincolo associativo che possono verificarsi nel corso dell'anno, esigenza che è condivisa dallo stesso lavoratore con l'accettazione della delega di iscrizione contenente la clausola . Per questo il riferimento dei ricorrenti alla pronuncia della Cassazione n. 5321 del 2/03/2017 non è rilevante nel caso di specie in quanto detta pronuncia non comprende una fattispecie in cui il lavoratore aveva pattuito una "clausola di revoca".

Né può assumere alcun rilievo la lamentela sulla vessatorietà della "clausola di revoca" in assenza di qualsivoglia specificazione dei profili e del contenuto della dedotta vessatorietà e, quindi, di una specifica allegazione.

Da ultimo, si ribadisce che le "revoche" delle deleghe conferite alla società convenuta e dirette a quest'ultima prodotte sub doc. 4a, 4b e 4 c (fasc. ric.) non sono idonee a produrre l'effetto immediato di revoca della cessione di credito proprio stante la esistenza delle "clausole di revoca" menzionate più sopra i cui effetti potevano essere modificati solo da un nuovo accordo tra lavoratore e associazione sindacale uscente.

Per tali motivi il ricorso va rigettato.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa che è pari al totale delle trattenute effettuate dalla convenuta e oggetto di controversia (per Montano: €16.19 x 11 mesi - da febbraio 2017 a dicembre 2017; per Giudici: € 16.81 x 10 mesi - da marzo 2017 a dicembre 2017; per Camposano €16.19 x 11 mesi - da febbraio 2017 a dicembre 2017) per un totale di € 524,28.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 610,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.





Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Lavoro
Seguito verbale d'udienza

foglio nr. 7

Monza, 18/09/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Emilia Antenore

